

OGGETTO: VALORIZZAZIONE OFFERTA TURISTICO RICREATIVA AREA VALPIANA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ALLO STUDIO ART & CRAFT CON SEDE IN PELLIZZANO.

CIG. ZA72098461

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione:

La località Valpiana situata ai piedi del Monte Giner è raggiungibile a piedi o in macchina dall'abitato di Ossana e a piedi dal Lago dei Caprioli ed è un'area di assoluto pregio ambientale riconosciuta a livello provinciale e nazionale (nel 2017 il Comune attraverso la località Valpiana si è certificato tra i cieli più belli di Italia). È un'area frequentata da molti visitatori, sia residenti che turisti, in cerca di riposo o di passaggio in un tour di Mountain Bike. Nel corso degli anni la frequentazione di Valpiana ha subito un calo dovuto al deterioramento dei servizi presenti; l'Amministrazione intende avviare uno studio integrato dal punto di vista turistico e paesaggistico finalizzato alla realizzazione di un progetto di sistema che proponga servizi turistici ad alto contenuto ambientale e concili sostenibilità ambientale ed economica. Il Comune si sta impegnando nella realizzazione della progettazione preliminare per lo sviluppo dell'area in cui sono ipotizzati una serie di diversi interventi;

al fine di procedere in tal senso, il responsabile dell'area tecnica della gestione associata Alta Val di Sole per vie brevi ha comunicato l'impossibilità di procedere con la redazione della progettazione in quanto stante la particolarità della materia, è necessario avvalersi di specializzazioni particolari che all'interno della struttura non ci sono, in particolar modo la consulenza in materia architettonica ed ambientale;

al fine quindi di poter procedere la giunta propone di incaricare uno studio qualificato in materia ART & CRAFT CON SEDE IN PELLIZZANO, giusto preventivo agli atti prot. n. 2465 di data 28.06.2017, modificato in data 21.07.2017 e dietro corrispettivo di €. 14.945,06 oltre cassa al 4% ed iva al 22% per un importo complessivo di €. 18.962,29.

Precisato che l'affidamento degli incarichi tecnici connessi alle opere pubbliche è disciplinato dal Capo IV della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti" e dal Capo II del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Con riferimento a tali disposizioni, va preliminarmente chiarito che non è possibile far fronte all'espletamento dell'incarico con personale in servizio, in quanto si richiede un contenuto di professionalità che non risulta presente o comunque disponibile all'interno dell'Amministrazione comunale . L'incarico in questione, poiché l'importo stimato di parcella relativo sia alle prestazioni oggetto di contratto, sia a quelle inerenti al precedente incarico è inferiore a 46.000,00.- euro (importo stabilito dall'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m.i.), può essere affidato direttamente ad un professionista senza confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e s.m.i., approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., nel pieno rispetto dei principi della rotazione professionale e della competenza tecnica.

Si precisa, inoltre, che in data 17 dicembre 2014 è stato sottoscritto il "Protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio delle Autonomie locali, gli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e i Collegi dei Geometri e dei Periti in materia di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 del 15 dicembre 2014, finalizzato a garantire uniformità nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'espletamento degli incarichi professionali.

Dato atto che è stato applicato nella redazione del preventivo il 30% del ribasso, come previsto dal summenzionato accordo.

Il professionista, infine, ha dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione e di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto.

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro l'anno 2017.

Ritenuti perciò sussistenti i presupposti per l'affidamento all'esterno dell'incarico, dando atto che la materia in Provincia di Trento è disciplinata dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) per la parte in vigore in seguito alle modifiche introdotte dalla L.P.9 marzo 2016, n. 2 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, che all'articolo 24 , prevede che di norma gli incarichi tecnici siano affidati mediante concorso concorrenziale, indicando in via eccezionale gli affidamenti diretti unicamente al verificarsi delle condizioni fissate dallo stesso articolo 24 ed in particolare nei casi d'urgenza e nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma quattro, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Constatato che se pur in parte abrogato dalla disposizioni della L.P. .P. 29 marzo 2016, n. 2, trovano a tutt'oggi applicazione le disposizioni dell'articolo 24 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Accertato che:

- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il professionista è in possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale);

Dato atto che, nel caso di specie, essendo l'importo contrattuale inferiore ad Euro 26.000,00, si procede nelle forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P.23/1990;

Visto il DURC agli atti dei professionisti dello studio tecnico.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che la spesa di complessivi Euro 18.962,29 trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al- capitolo 3050 - PCF U.2.02.03.05.001 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità.

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di affidamenti di incarichi di progettazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio; entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio Responsabile, espressa ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..
Visto lo Statuto Comunale .

Visto il Regolamento di Contabilità .

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, allo ALLO STUDIO ART & CRAFT CON SEDE IN PELLIZZANO, giusto preventivo agli atti prot. n. 2465 di data 28.06.2017, modificato in data 21.07.2017 e dietro corrispettivo di €. 14.945,06 oltre cassa al 4% ed iva al 22% per un importo complessivo di €. 18.962,29, l'incarico relativo alla progettazione preliminare ed esecutiva.
- 2) Di precisare che la progettazione dovrà essere consegnata in supporto cartaceo e su CD entro 20 giorni dalla comunicazione dall'affidamento dell'incarico e che la liquidazione avverrà in unica soluzione nei termini di legge.
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al professionista incarico e di stabilire che il perfezionamento del contratto abbia luogo mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
- 4) Di dare atto che la spesa di complessivi Euro 18.962,29 trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al- capitolo 3050 - PCF U.2.02.03.05.001 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità, precisando che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2017.
- 5) Di dare atto che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UFVTBI e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00159240225.
- 6) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione di quanto dovuto in favore della controparte previa acquisizione di regolare fattura e fermo restando il rispetto del limite di spesa precisato al precedente punto 1) e previo visto da parte del Segretario comunale o Vice Segretario comunale.
- 7) Di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG SOPRA RIPORTATO. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- 8) Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.